



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



PIANO TRANSIZIONE 5.0



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Il Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (c.d. Decreto PNRR quater) ha istituito il **PIANO «TRANSIZIONE 5.0»** in attuazione dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che approva la ridefinizione e l'aggiornamento del PNRR e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 «Transizione 5.0» della nuova Missione 7 - REPowerEU.

Obiettivo dell'Investimento è quello di sostenere, mediante un regime di credito d'Imposta, **la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.**



CONTESTO DI RIFERIMENTO 2/2

Il Piano «Transizione 5.0» , in complementarietà con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell'ambito della più ampia strategia finalizzata a **sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.**



Piano Transizione

4.0

Risorse Nazionali

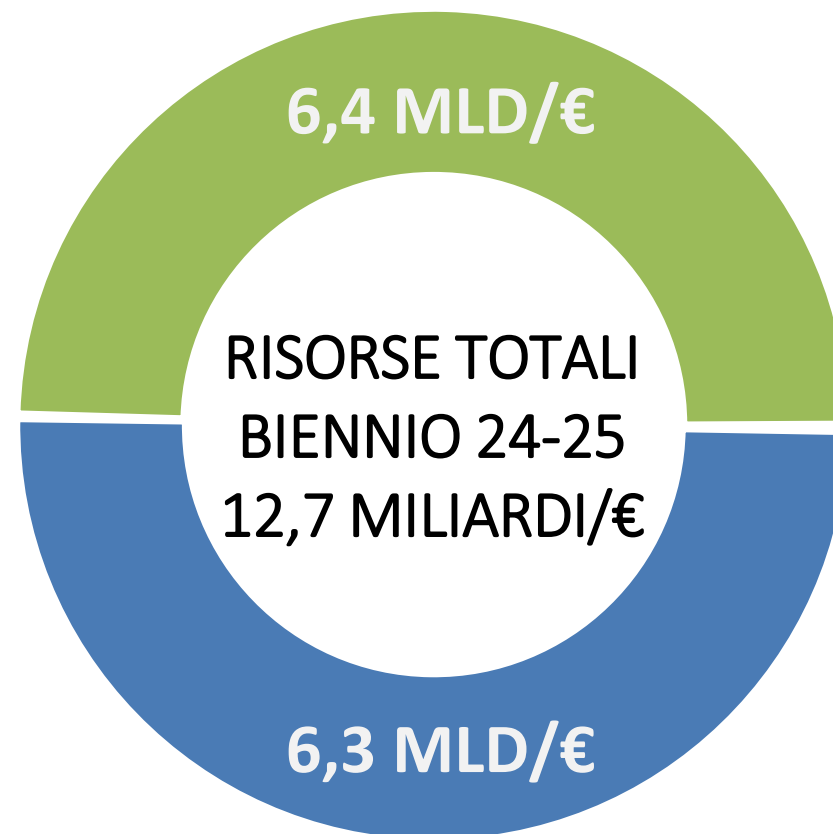
Sostiene la **trasformazione digitale delle imprese** incentivando gli **investimenti privati** in beni strumentali tecnologicamente avanzati, in attività di **innovazione** e **riqualificazione delle competenze**.



Piano Transizione 5.0

Risorse PNRR

Sostiene la **transizione dei processi di produzione** verso un **modello efficiente** sotto il profilo **energetico, sostenibile** e basato sulle **energie rinnovabili**.



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Direzione generale per la politica industriale, la riconversione
e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy

CARATTERISTICHE E DESTINATARI DELLA MISURA 1/1



La Misura consiste in un'**agevolazione sotto forma di credito d'imposta** proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025 nell'ambito di **progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici** delle strutture produttive o dei processi produttivi.



Possono beneficiare del contributo **tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia**, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.

La norma disciplina **casi specifici di esclusione** (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell'impresa o l'applicazione di sanzioni interdittive.

È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.





Concorrono alla **base di calcolo per la determinazione del credito d'imposta** gli investimenti e le spese relativi a:

1. BENI MATERIALI E IMMATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

I beni devono essere **interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione **o alla rete di fornitura e generare una riduzione dei consumi** energetici secondo quanto specificato nelle slide successive.

Nello specifico, sono agevolabili:

- **Beni funzionali alla transizione tecnologica e digitale** secondo il modello «Industria 4.0» (All. A, Legge 232/2016);
- Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (All. B, Legge 232/2016).

L'Allegato B, inoltre, è ampliato prevedendo l'ammissibilità di:

- software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono la raccolta, l'elaborazione dei dati e il monitoraggio continuo dei consumi;
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai beni di cui sopra.

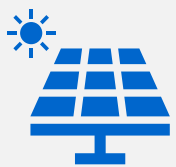




Concorrono alla **base di calcolo per la determinazione del credito d'imposta** gli investimenti e le spese relativi a:

2. BENI MATERIALI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Nell'ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili i **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.



Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia:

120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;

140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24 %.





Concorrono alla **base di calcolo per la determinazione del credito d'imposta** gli investimenti e le spese relativi a:

3. FORMAZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DI COMPETENZE UTILI ALLA TRANSIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Le spese per la formazione del personale sono ammissibili a condizione che:

- siano finalizzate all'**acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti** per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- rientrino nel **limite del 10% degli investimenti effettuati** nei beni strumentali;
- non superino, in ogni caso, il limite massimo di 300 mila euro.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da **soggetti esterni all'impresa**, con riferimento a percorsi di **durata non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un **esame finale** con attestazione del risultato conseguito.



I **percorsi di formazione** possono avere ad oggetto uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell'**Allegato 2** al Decreto interministeriale 24 luglio 2024, e **devono includere**:

- a) **almeno un modulo** formativo di **durata non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati alle lettere **da A1 ad A4** dell'Allegato 2, per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la **transizione energetica** dei processi produttivi;
- a) **almeno un modulo** formativo di **durata non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati alle lettere **da B1 a B4** dell'Allegato 2, per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la **transizione digitale** dei processi produttivi.



Sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione:

- **soggetti accreditati** per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- **università**, pubbliche o private, ed **enti pubblici di ricerca**;
- **soggetti accreditati** presso i fondi interprofessionali secondo il **regolamento CE 68/01** della Commissione del 12 gennaio **2001**;
- **soggetti in possesso della certificazione di qualità** in base alle vigenti disposizioni **Uni EN ISO 9001 settore EA 37**;
- **centri di competenza ad alta specializzazione** di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- **European Digital Innovation Hubs** e **Seal of Excellence** selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- **gli Istituti Tecnologici Superiori** (ITS Academy).



Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), **non sono in ogni caso agevolabili** gli investimenti destinati ad:

a. attività direttamente connesse ai combustibili fossili; compreso l'uso a valle, ad eccezione:

1. di attività per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
2. delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.



Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), **non sono in ogni caso agevolabili** gli investimenti destinati ad:

b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1. non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa;
2. hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l'attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;



Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), **non sono in ogni caso agevolabili** gli investimenti destinati ad:

- c. attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico, a eccezione:
1. per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;
 2. per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita.



Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), **non sono in ogni caso agevolabili** gli investimenti destinati ad:

d. attività il cui processo produttivo genera un'elevata dose di rifiuti speciali pericolosi (reg. (UE) n. 1357/2014 della CE) e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1. non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
2. generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell'allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4. sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione "Pollutant Release and Transfer Registers" (PRTR).



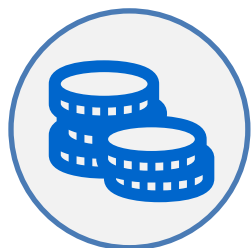


Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:

investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.



AMMONTARE E CUMULO DEL CREDITO D'IMPOSTA 1/2



Il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto **a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici** di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento.

L'ammontare del credito d'imposta varia in relazione alla quota d'investimento e alla riduzione dei consumi.

	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
QUOTE DI INVESTIMENTO	Struttura Produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura Produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura Produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni di euro	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	15%	20%	25%
Da 10 a 50 milioni di euro	5%	10%	15%



AMMONTARE E CUMULO DEL CREDITO D'IMPOSTA 2/2

La norma disciplina le fattispecie di cumulabilità e non cumulabilità del beneficio.



Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, **non porti al superamento del costo sostenuto**.



Il credito d'imposta non è cumulabile con i crediti previsti dal **Piano Transizione 4.0** nonché con il credito d'imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).



MECCANISMI DI UTILIZZO DEL BENEFICIO 1/3

FRUIZIONE IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta riconosciuto è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte di GSE.

L' eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

VINCOLI DI UTILIZZO

Il credito d'imposta utilizzato in compensazione:

- **non deve eccedere l'importo prenotato** in fase di presentazione del progetto di innovazione, pena lo scarto dell'operazione di versamento;
- **non può formare oggetto di cessione o trasferimento**, neanche all'interno del consolidato fiscale;
- **non concorre alla formazione del reddito**, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TU di cui al DPR 917/1986.



MECCANISMI DI UTILIZZO DEL BENEFICIO 2/3

L'agevolazione è **subordinata alla presentazione di certificazioni** da parte di un valutatore indipendente, le cui modalità, termini di trasmissione e contenuto sono individuati dal Decreto Interministeriale 24 luglio 2024.

CERTIFICAZIONI NECESSARIE

- a) «**Ex ante**», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati;
- b) «**Ex post**», attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante e l'avvenuta interconnessione alla rete produttiva/di fornitura.

Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito di imposta fino a 10.000 €.

SOGGETTI ABILITATI PER LA VALUTAZIONE

- i. Gli **Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)** certificati da organismo accreditato (UNI CEI 11339);
- ii. Le **Energy Service Company (ESCO)** certificate da organismo accreditato (UNI CEI 11352).
- iii. Gli **ingegneri** iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i **periti** industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "*meccanica ed efficienza energetica*" e "*impiantistica elettrica ed automazione*", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.



ONERI DI TENUTA DOCUMENTALE

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio:

- **la documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili** (fatture, documenti di trasporto, altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo);
- **la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti** che dimostri l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.



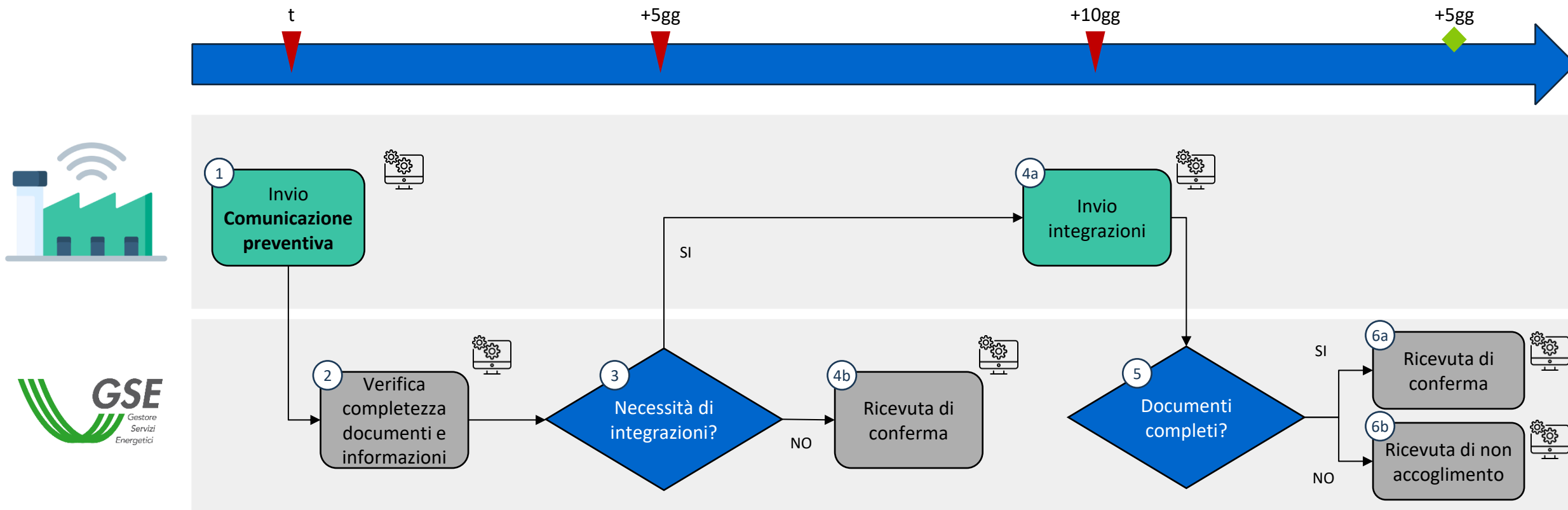
Per le **imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti**:

- ✓ la certificazione è rilasciata da un **revisore legale dei conti** o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- ✓ le **spese sostenute** per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in **aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro**, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d'imposta.



Descrizione del processo – Comunicazione preventiva

Per la prenotazione del credito d'Imposta le imprese inviano una **Comunicazione Preventiva**, corredata dalla **Certificazione *ex-ante***, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile SPID dall'Area Clienti del sito istituzionale del GSE.



Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l'ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno

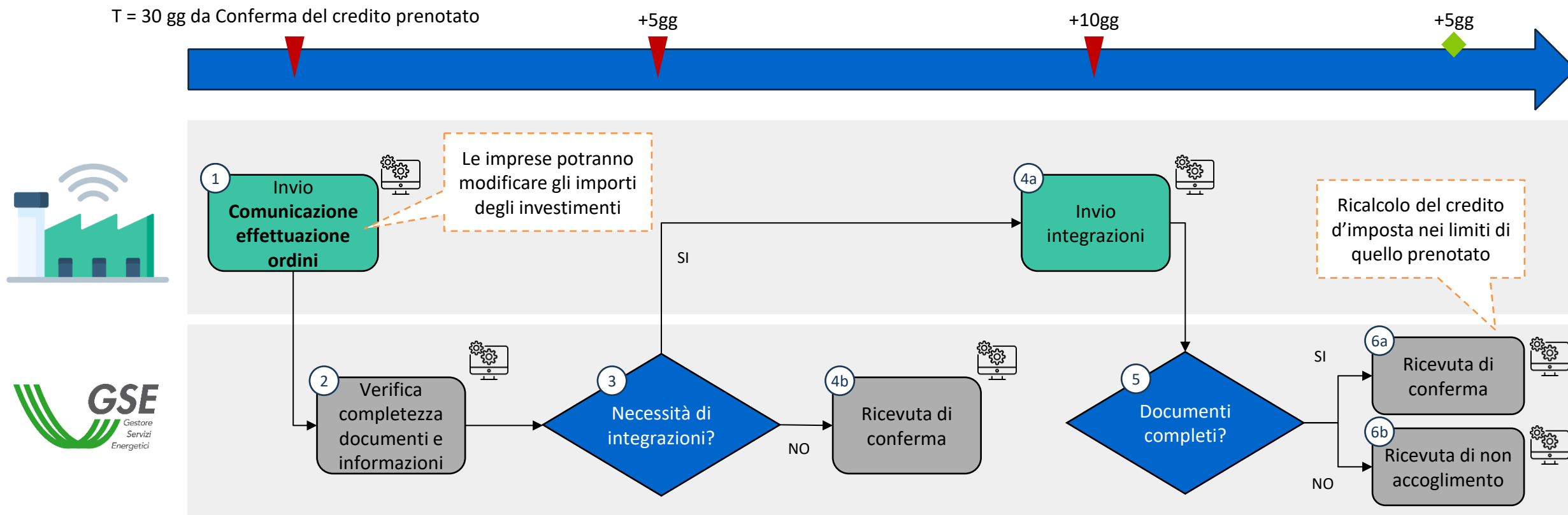


Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Direzione generale per la politica industriale, la riconversione
e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy

Descrizione del processo – Comunicazione di effettuazione degli ordini

Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l'impresa trasmette una **Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini** accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.



Nell'ambito delle predette attività operative, il GSE è tenuto a verificare esclusivamente il corretto caricamento dei dati, nonché la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.

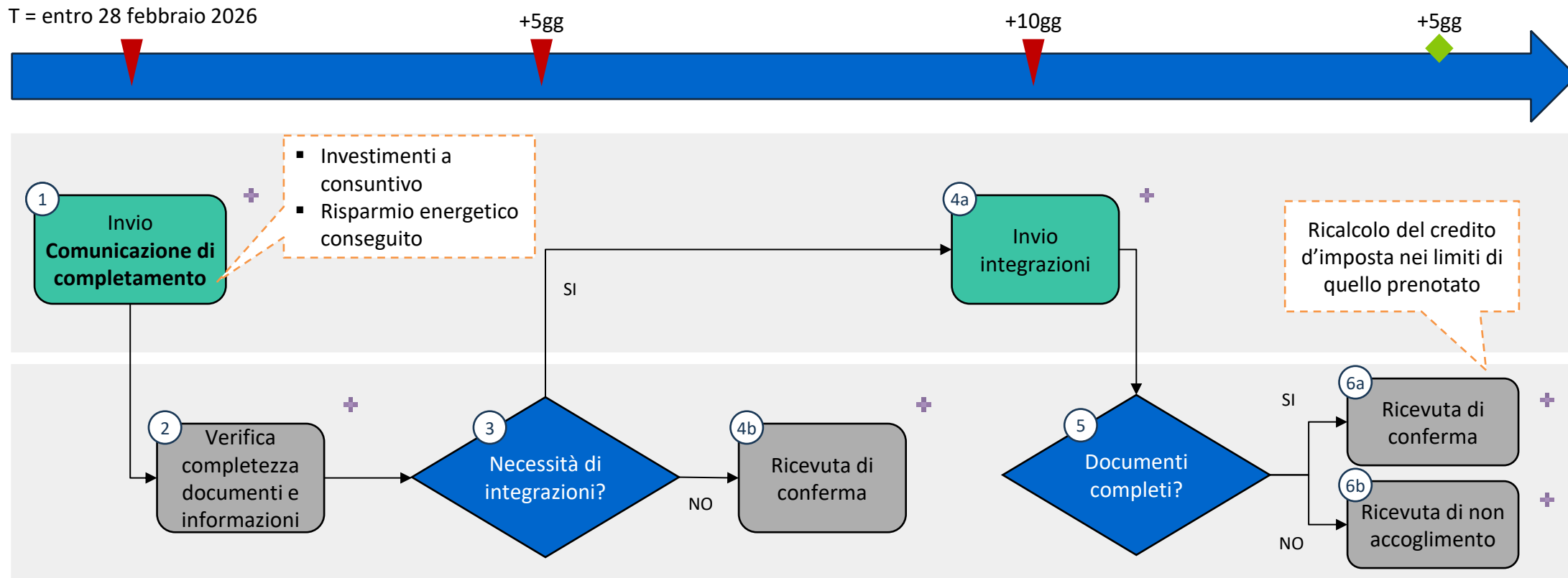


Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Direzione generale per la politica industriale, la riconversione
e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy

Descrizione del processo – Comunicazione di completamento

A seguito del completamento del progetto di innovazione l'impresa trasmette una **Comunicazione di completamento**, corredata dalla **Certificazione *ex-post***, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.



Nell'ambito delle predette attività operative, il GSE è tenuto a verificare esclusivamente il corretto caricamento dei dati, nonché la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Direzione generale per la politica industriale, la riconversione
e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy

Comunicazione del Credito d'Imposta all'Agenzia delle Entrate

